



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Intervento del magistrato relatore
dott. Giovanni Natali

BARI, 8 OTTOBRE 2021



CORTE DEI CONTI

1. Estendendo alle regioni a statuto ordinario una disciplina fino a quel momento prevista solo per lo Stato e le autonomie speciali, l'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012 dispone che «*Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale*».

Il richiamo degli articoli del r.d. del 1934, che disciplinano la parifica del rendiconto generale dello Stato, fa emergere tre aspetti: a) il *profilo contenutistico dell'attività di parifica*, quale raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente (art. 39); b) il *carattere del giudizio di parificazione*, che si svolge con «*le formalità della sua giurisdizione contenziosa*» (art. 40); c) la necessità che la decisione di parifica sia accompagnata da una *relazione sul rendiconto* (art. 41).

Come chiarito dalle Sezioni Riunite in speciale composizione di questa Corte, *decisione di parifica e relazione allegata* svolgono unitariamente «*quella funzione ausiliaria rispetto all'Organo assembleare che costituisce "ratio primigenia" del giudizio di parifica*» (sentenza n. 38/2014/EL).

Tale funzione ausiliaria emerge immediatamente sul piano diacronico: la parifica del rendiconto si inserisce infatti fra l'adozione del relativo disegno di legge da parte della giunta e l'approvazione con legge da parte dell'assise consiliare.

Tale modulazione dell'intervento della Corte dei conti esalta il ruolo di organo tecnico, neutrale e imparziale del giudice contabile, a tutela degli interessi finanziari delle collettività territoriali che compongono la Repubblica e che trovano rappresentanza democratica anche nei consigli regionali.

Il *giudizio di parificazione* ha un contenuto duplice: da un lato, si presenta come un *giudizio di fatto*, operando un raffronto fra le scritture contabili e i saldi rappresentati nel rendiconto; dall'altro, è un *giudizio di diritto*, essendo preordinato ad accertare la conformità di tale rappresentazione alle norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di

coordinamento della finanza pubblica, norme funzionali all'uniforme, costante e chiara rappresentazione contabile oltre che poste a presidio dell'equilibrio, anche prospettico, di bilancio.

Il giudizio di parificazione costituisce inoltre il *momento di chiusura del ciclo dei controlli* sulla finanza regionale, che comprende la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2: cfr. delibera di questa Sezione n. 142 del settembre scorso), le verifiche sul bilancio di previsione regionale (art. 1, comma 4: cfr. delibera n. 117 del dicembre 2020 sul bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022) nonché i controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari (art. 1, comma 9 ss.: cfr. delibere di marzo-aprile scorsi).

2. Scopo principale del *rendiconto* è quello di dimostrare i risultati della gestione, per gli aspetti sia finanziari (*conto del bilancio*) sia economico-patrimoniali (*conto economico e stato patrimoniale*); con riferimento agli aspetti finanziari, il rendiconto sintetizza il risultato della gestione sia in relazione all'esercizio interessato (*risultato di competenza*) sia – in omaggio al principio generale della continuità degli esercizi finanziari pubblici – tenendo conto di quelli degli esercizi precedenti (*risultato di amministrazione*).

In tal senso la Corte costituzionale (sentenze n. 49 del 2018 e n. 4 del 2020) ha chiarito che la legge di approvazione del rendiconto deve contenere tre elementi: *a) il risultato di amministrazione*, che chiarisce la situazione economico-finanziaria al termine dell'esercizio in modo comparabile a quella dell'anno precedente e a quella che sarà determinata per l'esercizio successivo; *b) il risultato della gestione annuale*, che consente di imputare le risultanze della gestione stessa agli amministratori in carica; *c) lo stato di indebitamento* e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri, che consente una valutazione dell'andamento pluriennale dei conti.

3. Il rendiconto oggetto del presente giudizio è quello relativo al 2020, anno destinato a essere ricordato tra i più bui della storia repubblicana, per il tragico carico di perdite di vite umane e di danni economico-sociali provocati dalla pandemia di Covid-19.

La pandemia ha avuto un impatto non trascurabile sul *sistema economico regionale*.

Secondo l'indagine annuale della Banca d'Italia dedicata alle economie regionali, nel 2020 in Puglia l'attività economica si sarebbe contratta di circa l'8%, percentuale lievemente più contenuta rispetto alla media nazionale. Il calo, iniziato nel primo trimestre, è stato particolarmente pronunciato nel secondo, in corrispondenza delle restrizioni più intense, per poi ridursi in quello successivo e tornare nuovamente ad ampliarsi nel quarto.

Le misure pubbliche straordinarie di sostegno alla liquidità e al credito di famiglie e imprese, adottate dal governo centrale e da quello regionale, hanno consentito di mitigare la severità delle conseguenze della crisi pandemica.

4. Il 29 giugno 2021 la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge (n. 150) relativo al rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020; il disegno di legge con i relativi allegati è stato trasmesso alla Sezione il 6 luglio scorso.

Il successivo 12 luglio è pervenuto alla Sezione il verbale con cui l'Organo di revisione, dopo aver attestato la corrispondenza del citato disegno di legge alle risultanze della gestione, ha espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020.

L'attività istruttoria svolta dalla Sezione è stata ampia e articolata, investendo i principali ambiti della gestione economico-finanziaria regionale; complessivamente la Sezione ha formulato n. 37 richieste istruttorie, a cui la Regione ha fornito tempestivo riscontro.

5. Nel rinviare per gli approfondimenti alla relazione che sarà allegata alla decisione di parifica, di seguito si passano sinteticamente in rassegna le principali evidenze dell'attività istruttoria svolta dalla Sezione.

Per quanto concerne il rispetto dei **saldi di finanza pubblica**, in base alla legge di bilancio 2019 nell'esercizio 2020 la Regione Puglia è stata chiamata a conseguire, a titolo di concorso alla finanza pubblica, un valore positivo del saldo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali (previsto dalla legge di bilancio 2017, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 243 del 2012) per € 68,3 mln; saldo in termini di obiettivo più che dimezzato rispetto a quello previsto per il 2019 (€ 138,3 mln).

Dalla certificazione sul pareggio di bilancio inviata dalla Regione al MEF risulta – oltre a un saldo di cassa negativo per circa € 214 mln – un saldo tra entrate e spese finali di circa € 711 mln, con una differenza positiva di circa € 642,7 mln rispetto al citato obiettivo (€ 68,3 mln), che risulta pertanto ampiamente rispettato; in termini percentuali, infatti, gli spazi finanziari inutilizzati si commisurano a 4,7% delle entrate accertate finali.

È dunque aumentata rispetto al triennio precedente (€ 17 mln nel 2019, € 290 mln nel 2018 ed € 211 mln nel 2017) la consistenza del fenomeno del conseguimento oltre misura dell'obiettivo del pareggio di bilancio, solo in parte riconducibile a fattori esterni incidenti in senso limitativo sulla capacità di spesa (trasferimento di risorse statali in chiusura di esercizio per circa € 253,6 mln).

In proposito – fermo restando che a decorrere dal 2021 anche le regioni a statuto ordinario sono considerate in equilibrio (ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011) in presenza di un mero risultato di competenza non negativo e che per le stesse viene meno l'apparato sanzionatorio e premiale connesso con il mancato e il congruo conseguimento dei saldi di finanza pubblica – si rileva che il conseguimento per il 2020 del pareggio di bilancio con spazi finanziari inutilizzati superiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali e di un saldo di cassa negativo comporta la mancata applicazione delle premialità (solo in parte eventuali) previste dalla legge di bilancio 2017.

Per quanto riguarda l'**indebitamento**, nel 2020 l'esborso finanziario per le rate di ammortamento dei mutui è stato pari a circa € 89 mln, di cui circa € 48 mln per sorte capitale e circa € 41 mln per quota interessi.

A fronte di tale assorbimento delle risorse disponibili, il 2020 conferma il calo deciso e continuo che tale spesa sta facendo registrare (€ 114,4 mln nel 2019; € 119 mln nel 2018; € 124,1 mln nel 2017). In termini percentuali, la riduzione dello *stock* di debito rispetto al 2019 è pari a 2,9% (l'anno scorso il calo sull'esercizio precedente si era attestato a 4,6% e l'anno prima ancora a 4,5%).

Inoltre, anche per l'esercizio 2020 risulta rispettato il limite di indebitamento: la percentuale di spesa in questione risulta pari al 3,2% delle entrate tributarie, decisamente inferiore al limite massimo consentito dalla legge (20%) e in calo rispetto sia al dato registrato nell'esercizio 2019 (4,9%), sia a quanto inizialmente previsto per il medesimo esercizio 2020 (4%).

Il 2020 si è chiuso con un **risultato di gestione di competenza** «puro», ovvero considerando solo i dati di accertamenti e impegni di competenza, positivo per € 404,5 mln (nel 2019 era stato negativo per € 259,3 mln); il valore del saldo «armonizzato», ovvero ricalcolato considerando - in linea con la vigente disciplina giuscontabile - anche i fondi pluriennali vincolati, risulta positivo per € 400,9 mln (€ 53,7 mln a fine 2019).

Nell'esercizio 2020 la Regione Puglia ha rispettato tutti gli **equilibri di bilancio** (D/1 - Risultato di competenza; D/2 - Equilibrio di bilancio; D/3 - Equilibrio complessivo), diversamente da quanto avvenuto lo scorso esercizio in cui era stato raggiunto solo l'obiettivo del risultato di competenza.

Il dato relativo all'equilibrio di bilancio (D/2), pari a circa € 51 mln, si riduce a poco più di € 2 mln in termini di equilibrio complessivo (D/3).

La differenza (circa € 49 mln) si deve ai maggiori accantonamenti effettuati in sede di rendiconto rispetto al bilancio di previsione e, in particolare, all'aumento del fondo perdite passività potenziali, passato da circa € 64 mln del 2019 a circa € 124 mln, al fine di dare seguito ai rilievi formulati dalla Sezione in occasione dell'ultimo giudizio di parifica con riguardo ai crediti vantati dall'Amministrazione nei confronti dei consorzi di bonifica.

Al 31 dicembre 2020 il 64,4% dei crediti in questione sorti tra il 2007 e il 2011 risulta sterilizzato: in dettaglio, a fronte della completa sterilizzazione di quelli afferenti all'esercizio 2007 (€ 24,5 mln) e agli esercizi 2008 e 2009 (€ 59,7 mln), rimangono del tutto non sterilizzati i crediti sorti tra il 2010 e il 2011 (€ 46,5 mln).

È cruciale che l'Ente prosegua con determinazione nel percorso correttivo intrapreso, aumentando il fondo passività potenziali fino alla completa sterilizzazione della massa creditoria in questione, di cui andranno peraltro verificate le effettive possibilità di monetizzazione attesa la vetustà che la caratterizza.

L'esercizio finanziario 2020 si è chiuso con un **risultato di amministrazione** c.d. formale (ante scomposizione in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati) pari a circa € 3,4 mld, confermando la crescita tendenziale riscontrata nei precedenti esercizi (€ 2,9 mld nel 2019, € 2,8 mld nel 2018, € 2,3 mld nel 2017).

All'esito della scomposizione citata il risultato di amministrazione c.d. finale sostanziale è negativo per circa € 255 mln, in miglioramento rispetto al dato dell'esercizio precedente (- € 286 mln) e a quello che ci si sarebbe aspettato per il solo recupero obbligatorio della quota di disavanzo annuale generata dalle anticipazioni di liquidità contratte dall'Ente.

Con riferimento alla **gestione dei residui**, si evidenzia il deciso calo, rispetto all'esercizio precedente, della percentuale dei *residui attivi* riscossi su quelli esistenti a inizio esercizio e mantenuti in bilancio: la percentuale suddetta si attesta a 27,4% (32,2% nell'esercizio 2019).

Migliora, invece, il *trend* sul versante dei *residui passivi*: nell'esercizio 2020 è stato pagato il 36% di quelli iniziali non eliminati (31,4% nel 2019).

Positiva, in tal senso, è la percentuale di abbattimento dei residui passivi di spesa corrente (60,5%), che fa seguito al netto calo registrato negli esercizi 2018 (50,5%) e 2019 (44%); risulta nondimeno ancora lontana la significativa percentuale raggiunta nell'esercizio 2017 (66,6%).

A fine 2020 il **fondo cassa** risulta pari a poco più di € 2 mld, ottenuto sommando al fondo cassa iniziale (€ 2,2 mld) le riscossioni in conto competenza e in conto residui (€ 13,8 mld) e detraendo i pagamenti in conto competenza e in conto residui (€ 14 mld).

Quanto alla **gestione delle entrate**, il totale di quelle accertate alla chiusura dell'esercizio assomma a € 15,3 mld, di cui € 11,2 mld riscosse e € 4,1 mld ancora da riscuotere.

Gli accertamenti di competenza dell'esercizio 2020 registrano un deciso aumento rispetto ai due esercizi precedenti (+ 18% rispetto agli € 13 mld del 2019, + 20% rispetto agli € 12,7 mld del 2018); anche le riscossioni sono in aumento (+ € 1,5 mld rispetto all'esercizio precedente, in cui si erano commisurate a € 9,7 mld), nonostante il difficile anno trascorso.

Indicativo della buona capacità di tenuta del profilo in esame è il dato relativo al gettito IRAP, per il quale la Regione, nonostante il minore accertamento rispetto all'anno precedente (- 5,3%), ha visto incassi proporzionalmente maggiori giacché la percentuale di riduzione delle riscossioni è stata più contenuta (- 13,7%) rispetto all'accertato.

Per quanto concerne la **gestione della spesa**, il totale delle spese impegnate a fine 2020 si commisura a circa € 14,9 mld, di cui € 10,9 mld pagati e € 4 mld ancora da pagare.

Nell'esercizio 2020, al pari degli accertamenti di entrata, per gli impegni di spesa si è registrato un aumento rispetto all'esercizio precedente, sebbene in misura percentuale inferiore (+ 13%).

La *spesa corrente* assorbe il 66,3% del totale della spesa impegnata, in calo rispetto ai due precedenti esercizi (71,4% nel 2019, 74,1% nel 2018).

La *spesa in conto capitale* è in linea con quella dello scorso anno (15,3%, a fronte del 15,9% registrato nel 2019).

La percentuale di realizzazione degli impegni rispetto agli stanziamenti previsti (82,3%) è in lieve miglioramento rispetto a quella del 2019 (80,1%).

Altro dato positivo è la minore crescita dei residui passivi di competenza (10,2% a fronte del 34,4% nel 2019).

In tema di utilizzo dei **fondi strutturali e di investimento europei**, il *POR Puglia* ha registrato un significativo incremento nelle percentuali di pagamento rispetto alle risorse disponibili; tale risultato risente peraltro positivamente della riprogrammazione assentita dalla Commissione Ue nel quadro delle misure per fare fronte alla crisi pandemica, che ha comportato una riduzione della dotazione finanziaria dagli originari € 7,1 mld agli attuali € 4,4 mld.

Quanto al *PSR Puglia*, in linea con quanto avvenuto negli esercizi precedenti non sono stati raggiunti i *target* di spesa al 31 dicembre 2020; la spesa cumulata nel periodo gennaio 2015 - dicembre 2020 si è attestata a poco più di € 1 mld, pari al 41,7% della dotazione finanziaria complessiva del piano, livello più basso fra quelli conseguiti dalle regioni meno sviluppate.

Quanto al *PO-FEAMP*, i ritardi della Regione - evidenziati anche nell'ultima relazione annuale di questa Corte sui rapporti finanziari tra l'Italia e l'Unione europea su dati al 30 giugno 2020 - sono confermati dalla situazione aggiornata al 31 dicembre 2020, che attesta un avanzamento contenuto, con impegni e pagamenti rispettivamente pari al 34,3 e 14,1% della dotazione finanziaria regionale.

Passando al settore della **sanità**, nel 2020 il totale delle entrate accertate è stato di € 9,6 mld, a fronte di un totale di spese impegnate di € 9,7 mld; le spese finanziate con risorse del bilancio autonomo assommano a circa € 119 mln.

In base ai dati di preconsuntivo, il risultato 2020 degli enti del Servizio sanitario regionale sarebbe negativo per circa € 22 mln (era stato di € 38 mln nel 2019); tale disavanzo verrebbe

coperto utilizzando le risorse stanziare a tal fine dalla legge di stabilità regionale 2021, oltre a quota parte degli utili portati a nuovo della Gestione Sanitaria Accentrata; secondo quanto riferito, tali coperture sono state validate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute, cui compete la vigilanza in ordine al conseguimento degli obiettivi del Piano di rientro a cui la Regione ha aderito nel 2010 e in fase di chiusura formale.

Con riferimento all'erogazione dei *livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)*, nel 2019 (ultimo anno validato) la Regione Puglia ha raggiunto un punteggio finale di 193 (189 nel 2018, 179 nel 2017 e 169 nel 2016), a fronte di una valutazione di sufficienza fissata nel punteggio complessivo minimo di 160; sono state nondimeno segnalate criticità per due indicatori relativi al livello di assistenza Prevenzione (2) e a quello Distrettuale residenziale anziani (9).

Quanto alla *spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento dei livelli di assistenza superiori ai LEA*, la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del luglio 2021 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 3, della l.r. n. 21/2020 (recante l'istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie, le cui spese sono state allocate nella missione 13 – programma 02 – titolo 1, relativo al finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA), giudicando integrata «*la violazione del principio secondo cui, nella fase di rientro dal deficit, è precluso alla Regione e agli enti, finanziati per assicurare le prestazioni sanitarie sul territorio di riferimento, di deliberare spese per l'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali*».

Questa Sezione si riserva di verificare, in occasione dei prossimi controlli, l'attuazione degli impegni formulati in sede istruttoria dalla Regione in merito alla cancellazione (in occasione del prossimo riaccertamento ordinario) dei residui passivi connessi con le spese oggetto della declaratoria di incostituzionalità nonché in ordine alla corretta contabilizzazione delle ulteriori spese allocate nella stessa sede (finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) in quanto aventi carattere sociale e solo indirettamente sanitario.

Con riferimento alla *spesa farmaceutica*, dal monitoraggio AIFA del luglio 2021 relativo al periodo gennaio-dicembre 2020 risulta che la Regione Puglia ha rispettato il tetto (7,96%) per la spesa farmaceutica convenzionata, mentre non ha rispettato il tetto (6,69%) per la spesa per acquisti diretti e quello (0,20%) per l'acquisto dei gas medicali. La spesa farmaceutica complessiva nel 2020 ha registrato una percentuale di incidenza sul Fondo sanitario nazionale pari a 17,70% rispetto al tetto del 14,85%; tale sfioramento risulta comunque più contenuto rispetto a quello registrato nel 2019 (18,76%).

Per quanto attiene alla *spesa per l'acquisto di dispositivi medici*, rispetto all'annualità 2019 la voce «*dispositivi medici*» registra un incremento di circa € 3 mln, la voce «*dispositivi medici impiantabili attivi*» una riduzione di € 13 mln e la voce «*dispositivi medico diagnostici in vitro*» un aumento di circa € 4 mln.

Al 31 dicembre 2020 gli enti del Servizio sanitario regionale hanno registrato un *indice di tempestività dei pagamenti* (ITP) di - 4 giorni (- 2 a fine 2019), quindi un anticipo di 4 giorni rispetto ai 60 normativamente previsti; il totale dei pagamenti a favore dei fornitori è di circa € 2,7 mld, di cui circa € 781,5 mln effettuati oltre i termini previsti, corrispondenti al 29% del totale dei pagamenti effettuati nel 2020 (analogamente al 2019).

In relazione ai **debiti fuori bilancio**, le 4 leggi di riconoscimento approvate nel 2020 costituiscono il 21% della legislazione regionale di spesa (che conta 19 provvedimenti).

L'importo complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti con legge regionale ammonta a circa € 2,7 mln ed è ascrivibile per circa € 1,3 mln a sentenze e provvedimenti giudiziari esecutivi e per i residui € 1,4 mln all'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa.

Nel prendere positivamente atto della tendenza flettente dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell'ultimo triennio (erano € 3,6 mln nel 2019 ed € 19,7 mln nel 2018), si evidenzia l'esistenza di tempi dilatati nell'assunzione delle determinazioni dirigenziali di impegno, in riferimento sia ai debiti approvati con legge regionale (art. 73, comma 1, d.lgs. n. 118 del 2011), sia a quelli riconosciuti per decorso del termine di legge (art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011) sia, infine, a quelli scaturenti da accordi transattivi.

Con riferimento alla **contabilità economico-patrimoniale**, il *risultato economico* d'esercizio evidenzia, al netto delle imposte, un utile di € 35,6 mln, in discreto peggioramento rispetto al risultato del 2019 (€ 49,7 mln). Tale decremento è da ascrivere principalmente al deterioramento del risultato della gestione caratteristica, a fronte di un aumento delle componenti positive (€ 433,6 mln) più che compensato da quello delle componenti negative (€ 494,7 mln); il risultato di esercizio risente peraltro positivamente di componenti straordinarie (€ 130,2 mln, con un aumento di € 76 mln rispetto al dato di fine 2019).

In linea con quanto avvenuto nell'esercizio precedente, la Regione si è impegnata a riassorbire – attraverso l'impiego di una parte dell'utile d'esercizio – il *deficit* patrimoniale determinato dalla rilevazione di un *fondo di dotazione* negativo (- € 39,4 mln, in diminuzione del 19,58% rispetto al dato del 2019: - € 49 mln).

Lo *stato patrimoniale* evidenzia al 31 dicembre 2020 attività e passività finanziarie e patrimoniali per € 14,7 mld, in aumento rispetto al dato di € 13,6 mld di fine 2019.

Al netto di due società (Terme di Santa Cesarea Spa e Aseco Spa), le cui perdite sono state ripianate mediante utilizzo delle riserve, gli **organismi partecipati** dalla Regione hanno chiuso i bilanci 2019 in utile.

Si rileva peraltro la permanenza, nel complesso portafoglio partecipativo della Regione, di interessenze in entità sottoposte a fallimento o a procedure di liquidazione il cui ultimo bilancio approvato risale a esercizi piuttosto lontani nel tempo (anni 2011, 2012, 2013 o 2014). Inoltre, non sempre risultano correttamente presidiati i flussi finanziari intercorrenti con alcuni soggetti partecipati, in termini di tempestiva riconciliazione dei rapporti creditori/debitori, di concordanza degli esiti della riconciliazione nonché di corretta valorizzazione delle voci di bilancio relative ai crediti della Regione verso imprese controllate/partecipate.

Infine, con riferimento alla **gestione del personale**, anche nel 2020 la Regione Puglia ha rispettato la disciplina vincolistica in materia: la spesa per il personale impegnata nell'esercizio ammonta a complessivi € 143 mln, risultando inferiore al parametro di riferimento rappresentato dal valore medio di spesa registrato nel triennio 2011/2013 (€ 156,5 mln) oltre che in diminuzione rispetto al dato del 2019 (€ 144,5 mln).

È peraltro auspicabile che alcune questioni poste all'attenzione dell'Amministrazione – connesse con l'inquadramento dei giornalisti professionisti assunti a tempo indeterminato dalla Regione, la stabilizzazione di lavoratori da parte di alcune agenzie regionali nonché il conferimento degli incarichi a professionalità esterne – trovino una soluzione rapida, coerente con il vigente quadro normativo e con i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale ed euro-unitaria.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

